



Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionmeccanica – Confapi

Primi elementi di sintesi

- ***Sistema di relazioni sindacali***

È stato aggiornato e migliorato il sistema di relazioni sindacali: osservatori e informazione e consultazione a livello aziendale per le aziende con almeno 50 dipendenti. Viene istituito un gruppo di lavoro che, entro il mese di settembre 2008, presenterà un progetto operativo per la creazione di un organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie imprese metalmeccaniche con l'obiettivo di operare in modo attivo e propositivo con gli osservatori e con le commissioni nazionali e territoriali previsti dal CCNL.

- ***Ambiente e sicurezza sul lavoro***

Le imprese, attiveranno con il coinvolgimento degli Rls tutti gli strumenti informativi a loro disposizione, ivi compresa un'apposita ora all'anno di assemblea retribuita circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli Rls.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori su richiesta scritta copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.

- ***Mercato del lavoro***

È stato fissato un limite massimo di 44 mesi per coloro che hanno svolto, con la stessa azienda e nella medesima mansione, periodi di lavoro sia interinale che con i contratti a termine, introducendo un percorso di stabilizzazione non previsto né dalla legge né dal contratto anche per il lavoro interinale e fissando un tetto massimo di 8 mesi alle eventuali proroghe previste per i contratti a termine.

Il periodo di prova svolto con i contratti a tempo determinato, apprendistato, interinale non viene ripetuto nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

Su contratti di inserimento, part-time, appalti, sarà istituita una commissione con funzione negoziale che dovrà terminare i lavori entro sei mesi.

Restano salvi gli accordi aziendali in materia.

- ***Parificazione delle normative tra operai e impiegati***

A decorrere dal 1° gennaio 2009 i trattamenti contrattuali dei lavoratori dell'industria metalmeccanica sono unificati con l'estensione, di norma, dei trattamenti degli impiegati agli operai, a partire dalla mensilizzazione della retribuzione. Agli operai attualmente in forza saranno retribuite con la tredicesima mensilità 11 ore e 10 minuti annue che armonizzano l'attuale paga oraria con la mensilizzazione.

Viene inoltre riconosciuta ai lavoratori operai (anche a quelli che verranno assunti dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina unificata) una erogazione pari a 1 ora e 20 minuti di retribuzione per ogni festività cadente in giorno infrasettimanale e una erogazione pari a 1 ora e 20 minuti di retribuzione per la festività dell'Epifania, qualora cada di sabato o domenica.

Dal 1° di marzo 2008 entrano in vigore le nuove normative in materia di periodi di prova, preavviso e aumenti periodici di anzianità. In particolare la normativa degli scatti di anzianità è stata modificata riferendo la maturazione all'anzianità di azienda: in caso di passaggio di livello gli scatti maturati vengono rivalutati in base al nuovo livello e si proseguirà con la maturazione. La nuova normativa produce significativi vantaggi economici.

Dal primo gennaio 2008 entra in vigore anche per gli operai la maturazione di un giorno di ferie dopo 10 anni di anzianità aziendale e di una settimana dopo 18 anni. Per la maturazione non vale l'anzianità pregressa, tranne che per coloro che maturano 10 anni di anzianità aziendale a 55 anni di età che avranno comunque diritto ad un giorno di ferie in più.

Con la nuova disciplina del rapporto individuale di lavoro le parti non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale.

- **Orario di lavoro**

Come richiesto in piattaforma è stata confermata la normativa contrattuale sull'orario di lavoro (Articolo 7) che fissa in 40 ore l'orario settimanale non accogliendo quindi nel contratto le norme di flessibilità previste dalla legge 66.

Le ore di straordinario esente da contrattazione aumentano di 8 ore.

È stata eliminata la franchigia per la Banca ore. Ciò significa che le lavoratrici e i lavoratori possono decidere di mettere in Banca ore le ore di straordinario, a partire dalla prima. Il periodo di preavviso per fruire delle ore accantonate dalla Banca Ore e per i Par è diminuito da 25 a 20 giorni. In casi di gravi situazioni documentate il preavviso potrà essere ridotto ad 1 giorno; in tal caso il permesso sarà pari ad 1 giorno lavorativo.

La normativa sui PAR rimane invariata.

Sull'orario plurisettimanale viene confermata la normativa precedente e le norme sperimentali definite dall'accordo nazionale del 2006 vengono rese strutturali.

- **Inquadramento**

È previsto l'accesso alla 6° categoria anche per i lavoratori non in possesso di diploma tecnico professionale.

Per i lavoratori di 3° che operano su più funzioni sarà previsto un elemento retributivo di professionalità secondo una declaratoria da definire entro febbraio 2009.

Entro la stessa data è prevista anche la conclusione del confronto sulla riforma sul sistema di inquadramento.

- **Salario**

Una tantum di 267 euro lordi uguali per tutti da pagare nel mese di marzo 2008.

Incremento dei minimi contrattuali di 131 € al 5° livello (terzo livello 112,99 €) per una vigenza contrattuale di 31 mesi, in tre scaglioni 60 € a gennaio 2008, 37 € a gennaio 2009 e 34 € a settembre 2009.

Trasformazione dell'elemento perequativo, per coloro che hanno retribuzioni al minimo contrattuale in un istituto annuale il cui valore viene raddoppiato e fissato a 260 €.

Rivalutazione delle indennità di trasferta e di reperibilità.

Al più presto vi sarà inviata una nota più dettagliata sull'ipotesi di accordo.

Roma 29 gennaio 2008